



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
dott.ssa Song Damiani	Giudice relatore
dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice

letti gli atti ed esaminata la documentazione, udito il Giudice relatore, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. 5498/2018 R.G. vertente

TRA

MAURO ROBERTO (C.F. MRARRT64C27D086U), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Pietro Martire, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.02.2021;

-ATTORE-

CONTRO

PA.RO S.R.L. in liquidazione (P.I. 02867210789), in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Attilio Santiago (C.F. SNTTTL68H15D086I), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTA-

NONCHE' CONTRO



MAURO PASQUALE (C.F. MRAPQL64C27D086I) rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli (GGLTNG63C19A794U), giusta procura rilasciata in calce alla propria comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.;

-TERZO INTERVENUTO-

Oggetto: impugnazione di delibera dell'assemblea

Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/03/2023 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Mauro Roberto, in qualità di socio al 50% della PA.RO s.r.l., ha convenuto in giudizio detta Società, in persona del liquidatore-legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio sociale di esercizio 2017 della srl PA.RO in liquidazione, adottata in data 24.07.2018 e trascritta nel libro delle decisioni dei soci in data 03.08.2018, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario, e per l'effetto annullare e dichiarare invalida la predetta deliberazione ed il bilancio di esercizio con la stessa approvato; B) Ordinare, ex art. 2378 u.c. c.c. in relazione all'art. 2479 ter c.c. l'iscrizione del dispositivo dell'emananda sentenza nel Registro delle Imprese, a cura del liquidatore della srl PARO ovvero in caso di inerzia ad opera dell'attore; C) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore ex art. 93 c.p.c. del procuratore antistatario.”.

In particolare, Roberto Mauro ha esposto quanto segue:

- ✓ che, con atto costitutivo del 10/10/2007, ai rogiti del Notaio Anna Calvelli, rep. n. 57606 racc. n. 10339, veniva costituita la PA.RO S.r.l. tra i germani Mauro Roberto e Pasquale, con pari quota del 50% ciascuno, avente come oggetto sociale l'esercizio di attività edilizia ed immobiliare, con realizzazione di opere con propria organizzazione, nonché mediante stipulazione di appalti, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la gestione e l'amministrazione di fabbricati privati o pubblici destinati a casa per civili abitazioni, ad uffici, a centri commerciali, ad alberghi, nominando quale amministratore unico il socio Mauro Pasquale;
- ✓ di essere titolare dell'impresa individuale “*Calabria Impianti*”, con sede in Cosenza, mentre l'altro socio, Mauro Pasquale, è titolare dell'impresa individuale “*Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale*”, anch'essa con sede in Cosenza;



- ✓ che, con missiva del 13/06/2017, Mauro Roberto ha avanzato formale richiesta all'amministratore della PA.RO S.r.l. di indizione dell'assemblea sociale per deliberare sul seguente ordine del giorno: *“L'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della società relativa alla situazione di dissidio insanabile dei soci e conseguente impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, nonché dell'opportunità di procedere al recesso del socio Mauro Roberto con conseguente liquidazione della quota sociale”*.
- ✓ che, con ricorso del 01/03/2018, l'odierno attore adiva il Tribunale civile di Catanzaro, Sezione Imprese, per l'accertamento ex art. 2484 c.c. della causa di scioglimento della società e per la nomina del liquidatore della stessa (procedimento iscritto al n. 306/2018 r.g.) e, *medio tempore*, nell'assemblea tenutasi in data 07/05/2018, non veniva approvato il bilancio relativo all'anno di esercizio 2017, stante la mancanza di quorum deliberativo mentre veniva invece deliberato, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, lo scioglimento anticipato della società con nomina del dott. Andrea Manna quale liquidatore;
- ✓ che il liquidatore della società convocava l'assemblea per il successivo 24/07/2018 con il seguente ordine del giorno: 1) *“Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2017 e deliberazioni conseguenti; 2) nomina di un perito per a) la valutazione del patrimonio immobiliare della Società; b) Verifica dell'attribuzione della paternità dei lavori eseguiti nel cantiere di Zumpano, via fratelli Bandiera; la verifica della congruità dei prezzi applicati nella fatturazione dei lavori eseguiti”*;
- ✓ che l'assemblea, riunita in seconda convocazione in data 24/07/2018, alla presenza del liquidatore dott. Andrea Manna e del socio Mauro Pasquale, proprietario del 50% del capitale sociale, in assenza del socio Mauro Roberto, titolare del restante 50% delle quote sociali, approvava il bilancio d'esercizio dell'anno 2017 della S.r.l. PA.RO e la menzionata delibera di bilancio veniva iscritta nel libro dei soci e comunque pubblicata in data 03/08/2018.

Tutto ciò premesso, Roberto Mauro ha chiesto che venisse annullata o dichiarata la nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio anno 2017, ex art. 2479 *ter* c.c. in quanto assunta con il voto determinante di Mauro Pasquale in situazione di conflitto d'interesse con la società, giacché il suddetto Mauro Pasquale, oltre ad essere socio al 50% delle quote sociali della PA.RO s.r.l., sino alla nomina del liquidatore, ha rivestito la carica



di amministratore ed è contemporaneamente titolare dell'impresa individuale "Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale" con sede in Cosenza, per cui era portatore di un duplice interesse, uno che aveva all'interno della società PA.RO S.r.l. e l'altro esterno alla società, quale titolare della "Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale", la quale, dal bilancio approvato con la delibera in contestazione risulterebbe creditrice delle somma di € 191.910,00, oltre che dell'ulteriore somma di € 80.784,00, somma quest'ultima, di cui la PA.RO s.r.l. doveva ricevere fattura.

Con comparsa del 28/01/2019, si è costituita la PA.RO S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore -legale rappresentante *pro tempore*, contestando quanto dedotto dal socio attore e chiedendo, in particolare, al Tribunale di Catanzaro di: "1) *In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del Collegio Arbitrale, o di un Arbitro, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dell'atto costitutivo della PA.RO s.r.l.; 2) nel merito rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto; 3) con vittoria di spese e compensi di lite*".

Con comparsa di intervento *ex art. 105 c.p.c.* del 28/01/2019 si è costituito, altresì, in giudizio Mauro Pasquale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, previa adesione alle conclusioni rassegnate dalla società resistente; 1) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio; 2) sempre in via preliminare, dichiarare la validità e la vigenza della clausola compromissoria onde il deferimento della presente domanda innanzi al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 30 dell'atto costitutivo della società convenuta liberamente determinato dai soci in sede id costituzione della società; 3) Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato, nullo, inammissibile ed improcedibile non sussistendo le violazioni lamentate ed essendo corretta la condotta del socio Pasquale Mauro e la procedura di approvazione del bilancio; 4) Con vittoria di spese e competenze di lite*".

La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione di testi, all'udienza del 16/03/2023 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte, con concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

*** **

Preliminarmente deve essere affrontata la eccezione, sollevata dalla PA.RO s.r.l., di incompetenza di questo Tribunale in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dell'atto costituivo della PA.RO s.r.l..



Sul punto, si osserva che questo Tribunale ha già aderito a quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 20674/2016; in senso conforme, Cass. Civ. sentenza n. 14665/2019 e Tribunale Catanzaro- Sezione Impresa n. 1109/2022).

Identica *ratio* si rinviene nel caso di specie, in cui si censura l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte del socio amministratore unico in conflitto di interessi ex art. 2479 *ter*, comma 2, c.c..

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, deve essere quindi esaminata l'eccezione di sopravvenuta carenza d'interesse, sollevata da Pasquale Mauro, poiché in data 23.07.2020 sono stati approvati i bilanci riferibili agli anni 2018 e 2019, depositati presso la Camera di Commercio di Cosenza in data 30.07.2020, senza che si sia verificata alcuna impugnativa agli stessi (v. note di trattazione scritte del 01.02.2021).

In caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, si è riscontrato un orientamento non uniforme della giurisprudenza in ordine alla necessaria impugnazione anche delle delibere di approvazione dei successivi bilanci, *medio tempore* intervenute nel corso del giudizio, se non contenenti le opportune modifiche in chiave correttiva.

Secondo una prima impostazione, a causa della meramente ipotetica futura ottemperanza degli amministratori all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale accoglimento dell'impugnazione, il soggetto impugnante avrebbe comunque interesse ad esercitare l'azione di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci successivi, sebbene fondate sui medesimi motivi (cfr. Trib. Milano n. 9853/2021 e Trib. Milano n. 8138/2019).



Secondo altra impostazione, invece, i soggetti impugnanti sarebbero "tenuti" a impugnare anche le delibere successive per non vedere respinta la propria azione iniziale per il venire meno dell'interesse ad agire (cfr. Trib. Napoli 3.5.2017 e Cass. n. 4522/2016).

Secondo un ulteriore orientamento, si ritiene che coloro che hanno impugnato una delibera di approvazione del bilancio non solo non avrebbero l'onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitiva sentenza, ma non avrebbero nemmeno il diritto di farlo (cfr. Trib. Roma n. 19829/2014 e Trib. Bologna n. 842/2018).

Di recente, sul punto si è espressa la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 14338 del 24 maggio 2023, affermando che l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, in ragione della mancata impugnazione dei bilanci di esercizio successivi, con conseguente intangibilità dei saldi di tali bilanci, per il principio di continuità dei valori di bilancio - non può ritenersi fondata, posto che, ai sensi del primo comma dell'art. 2434 *bis* cod. civ., l'impugnazione del bilancio può essere promossa se al momento dell'instaurazione del giudizio non sia stato ancora approvato il bilancio dell'esercizio successivo (come avvenuto nel caso di specie), a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, siano stati approvati i bilanci degli anni successivi, e ciò in ragione del fatto che la durata del processo non può ripercuotersi negativamente a scapito di colui che ha proposto l'impugnazione tempestivamente.

In particolare, la predetta eccezione si baserebbe sulla previsione normativa del primo comma dell'art. 2434 *bis* c.c., secondo cui con l'approvazione del bilancio "successivo" si verificherebbe una "decadenza" del diritto del socio ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio "precedente", "decadenza" che tuttavia avrebbe anche l'effetto di rendere irretrattabili le poste - e soprattutto i saldi - del bilancio "precedente", che costituirebbero la base del documento contabile dell'esercizio "successivo".

In altre parole, alla mancata impugnazione dei bilanci successivi, entro il citato termine di decadenza, conseguirebbe la definitiva cristallizzazione ed irretrattabilità delle poste e dei saldi in essi riportati, con la conseguenza che a tale "cristallizzazione" farebbe seguito la giuridica impossibilità di apportare modifiche alle poste degli esercizi successivi a quelli impugnati, in virtù del principio di continuità dei bilanci secondo cui il saldo di chiusura dell'esercizio precedente costituirebbe il saldo di apertura dell'esercizio successivo.



La Suprema Corte, con la citata pronuncia n.14338 del 24 maggio 2023, ha espressamente affermato che *“la tesi perorata dalla difesa della società ricorrente è in realtà espressamente smentita già dall’ultimo comma dell’art. 2434 bis cod. civ., norma a tenore della quale “il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”, senza, dunque, porre a carico della socia l’onere della sua impugnazione. Occorre pertanto evidenziare, [...] che è per il bilancio - riferito all’esercizio nel corso del quale viene dichiarata la nullità del bilancio precedentemente impugnato - che sorge l’onere a carico degli amministratori di tener conto delle ragioni della stessa, senza che, tuttavia, tale onere di adeguamento sia condizionato, in senso assoluto, all’impugnazione anche di tale bilancio e di quelli medio tempore intervenuti tra l’impugnazione proposta e la sentenza che l’ha accolta. Sul punto è infatti necessario precisare che, come afferma la norma codicistica già sopra ricordata, è dalla sentenza che dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni eventualmente proposte dal socio che sorge l’obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l’invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi. [...] Ed invero, la mancata impugnazione da parte della socia dei bilanci medio tempore approvati non determinava e non determina alcuna sua sopravvenuta carenza di interesse a far valere la nullità del bilancio impugnato, prima, e non dopo, di quelli successivi, con conseguenziale improponibilità anche dell’eccezione di cessazione della materia del contendere”* (cfr. Cass. Civ. Sez. Prima n. 14338 del 24 maggio 2023, in motivazione).

Aderendo a tale recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condividendolo appieno e non sussistendo valide ragioni per discostarsene, si deve respingere l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse alla presente impugnazione della delibera di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 della PA.RO s.r.l. in liquidazione.

Passando, quindi, all’esame del merito, il motivo posto alla base dell’impugnazione consisterebbe nella situazione di conflitto d’interessi rinvenibile in capo al socio – ex amministratore unico sino alla messa in liquidazione – Mauro Pasquale che, essendo titolare del 50% delle quote della PA.RO s.r.l. ha approvato il bilancio 2017, in assenza dell’altro socio Roberto Mauro, titolare del restante 50% del capitale sociale.

Il presunto conflitto di interessi risiederebbe nel fatto che le risultanze contabili riportano un credito di € 191.910,00 (oltre che dell’ulteriore somma di € 80.784,00 di cui la PA.RO S.r.l. doveva ancora ricevere la relativa fattura) della impresa individuale Impianti



tecnologici di Mauro Pasquale nei confronti della società PA.RO.s.r.l. e, per contro, risulterebbero riportati per importi inferiori i crediti vantati dalla impresa individuale Calabria Impianti di Mauro Roberto.

Dall'esame della documentazione allegata è emerso che la delibera assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 è stata adottata nel rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi. Infatti, nella suddetta assemblea Roberto Mauro ha presenziato dalle ore 15:30, dopo che il bilancio era stato approvato all'unanimità dei presenti rappresentanti il 50% del capitale sociale, convenendo circa *“l'opportunità di procedere alla nomina congiunta di un tecnico super partes, unitamente all'indicazione di eventuali tecnici di parte, in grado di procedere alla valutazione del patrimonio immobiliare della Società allo stato attuale nonché all'imputazione dei lavori eseguiti ed alla congruità dei prezzi praticati dalle ditte, “IMPIANTI TECNOLOGICI DI MAURO PASQUALE” e “CALABRA IMPIANTI DI MAURO ROBERTO”, che hanno eseguito i lavori presso tutti i fabbricati realizzati dalla Società, come risulta dalla documentazione versata agli atti della stessa Società”* (cfr. all. C del fascicolo della PA.RO S.r.l.). Pertanto, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, ha nominato, quale tecnico *super partes* l'ing. Davide Brunetti, *“con l'incarico di procedere, entro il termine di 75 giorni da oggi, alle determinazioni quantitative così come proposte dal presidente dell'assemblea”* e sono stati indicati i tecnici di parte: per il socio MAURO Pasquale l'arch. Massimo Cuconato e per il socio MAURO Roberto l'ing. Francesco Lo Feudo (cfr. all. C del fascicolo della PA.RO S.r.l.).

L'ing. Davide Brunetti ha quindi redatto la *“perizia tecnica di valutazione degli immobili della Società nel Comune di Zumpano Via Fratelli Bandiera, di attribuzione delle lavorazioni e di verifica dei prezzi praticati”* datata 5.11.2018 (e giurata in data 20.12.2018) (cfr. all. E del fascicolo della convenuta S.r.l.).

Nella perizia giurata, l'ing. Brunetti perveniva alle seguenti conclusioni: *“In base a quanto illustrato, a quanto rilevato durante i sopralluoghi, a quanto deducibile dai documenti in atti e a quelli forniti dalle parti, il sottoscritto così risponde ai quesiti formulati.*

Quesito n.1 *“Valutazione del patrimonio immobiliare della società allo stato attuale”.*

Il patrimonio immobiliare della società “PA.RO. s.r.l.” allo stato attuale alla via Fratelli Bandiera del Comune di Zumpano consiste in una palazzina di dodici appartamenti più sei cantine da completare nelle rifiniture e negli impianti e in un appartamento duplex da completare nelle rifiniture in villetta a schiera



*con relativa piccola corte esclusiva più terreni marginali agli immobili di piccola estensione reliquati privi di potere edificatorio. Il valore complessivo del patrimonio immobiliare ammonta a **€.523.020,00 (euro cinquecentoventitremilaventi e centesimi zero)** di cui €.53.100,00 (euro cinquantatremilacento e centesimi zero) per l'appartamento duplex nel Corpo B delle villette a schiera; €.467.200,00 (quattrocento-sessantasettemiladuecento e centesimi zero) per la palazzina Corpo A da completare; €.2.720,00 (euro duemilasettecentoventi e centesimi zero) per i terreni reliquati.*

Quesito n.2 “Verifica dell'attribuzione della paternità dei lavori eseguiti nel cantiere di Zumpano in via Fratelli Bandiera”.

La presenza nel cantiere di Zumpano e, conseguentemente, la partecipazione all'esecuzione e all'organizzazione dei lavori della ditta “Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale” è ampiamente provata oltre che dai documenti da essa stessa prodotti (fatture alla ditta “PA.RO. s.r.l.” (allegato 34) e computi metrici (allegato 24-25) che ne denotano la conoscenza oltre che delle lavorazioni anche delle quantità) anche da molti documenti emessi da fornitori terzi (fatture) (allegato 36) e da uffici pubblici (Cassa Edile, INPS, Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza, Comune di Zumpano) (allegato 12-13-14-15-32-33-60). La quantificazione di tali prestazioni ammonta a complessivi €.461.405,16 (euro quattrocentosessantunomila-quattrocentocinque e centesimi sedici) corrispondente al 91% dei lavori eseguiti complessivamente e fatturati alla società “PA.RO. s.r.l.” dalle due ditte concorrenti nel cantiere di Zumpano. In forza di ciò tutte le fatture da emesse dalla ditta "Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale" nei confronti della società "PA.RO. s.r.l." sono da ritenersi congrue nelle descrizioni e nei prezzi e, come tali attribuibili e valide al 100%. La presenza nel cantiere di Zumpano della ditta "Calabra Impianti di Mauro Roberto" è provata solo dalle tre fatture da essa stessa emesse nei confronti della società committente "PA.RO. s.r.l." (allegato 8-9-59) e, solo per un giorno, dal verbale della DTL di Cosenza del 22.05.2013 (allegato 14). La ricostruzione della quantificazione delle prestazioni della ditta “Calabra Impianti di Mauro Roberto” non coincide con quella indicata nelle fatture da essa emesse (assumendo per intero la fattura n.29/2010 (allegato 59) e con ridimensionamento delle fatture n.2/2018 (allegato 8) e n.3/2018 (allegato 9)) e secondo la stima più probabile è assumibile pari a complessivi €.45.531,32 (euro quarantacinquemilacinquecentotrentuno e centesimi trentadue) corrispondente al 9% dei lavori eseguiti complessivamente e fatturati alla società “PA.RO. s.r.l.” dalle due ditte



concorrenti. In forza di ciò le fatture n.2/2018 (allegato 8) e n.3/2018 (allegato 9) emesse dalla ditta "Calabra Impianti di Mauro Roberto" nei confronti della società "PA.RO. s.r.l." sono da ritenersi congrue solo per parte delle descrizioni in esse presenti e, conseguentemente, incongrue per i prezzi che, allo scopo, sono stati ricalcolati.

Quesito n.3 "Verifica della congruità dei prezzi applicati nella fatturazione dei lavori eseguiti".

I prezzi praticati a base delle prestazioni elencate nelle fatturazioni della ditta "Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale" sono congrui. I prezzi praticati a base delle prestazioni elencate nelle fatturazioni della ditta "Calabra Impianti di Mauro Roberto" sono da ritenersi incongrui in quanto riferiti a prestazioni misurate a corpo non tutte attribuibili" (cfr. all. E del fascicolo della PA.RO S.r.l.).

Inoltre, l'ing. Brunetti, escusso all'udienza del 7.6.2021, ha confermato puntualmente il contenuto della perizia redatta.

Ne consegue che i dati contenuti in bilancio siano rispondenti al vero. Il bilancio è stato redatto correttamente, con l'indicazione dei dati rinvenuti nella documentazione contabile della PA.RO s.r.l..

Peraltro, nel corso del giudizio sono stati escussi anche i testi indicati dalla difesa di Mauro Pasquale.

In particolare, all'udienza del 7.6.2021 sono stati sentiti l'ing. Massimo Cucunato e il sig. Gazzaruso Francesco.

L'ing. Cucunato, progettista e direttore dei lavori, rispondendo al capitolo n.2 della memoria ex art.183 sesto comma n.2 c.p.c. di Mauro Pasquale ("Vero che l'esecuzione dei lavori eseguiti sui corpi di fabbrica "A" (Palazzina con 12 appartamenti) e "B" (n. 8 Villette) in Zumpano alla via F.lli Bandiera da parte della ditta Impianti Teclogici di Mauro Pasquale era attività che avveniva alla presenza e con il consenso del Socio Sig. Roberto Mauro") ha così risposto: "E' vero, la società committente era la PA.RO (acronimo di Pasquale e Roberto)". Il teste, rispondendo al capitolo 3 della detta memoria istruttoria ("Vero che il Sig. Mauro Pasquale esercitava l'attività lavorativa unitamente ai dipendenti propri, che retribuiva direttamente attraverso la sua ditta individuale e che redasse anche il piano di sicurezza e che si verificò anche un accesso in cantiere da parte dell'Ispettorato del lavoro che applicò delle sanzioni") ha ricordato che "Per quanto



riguarda gli operai che lavoravano, è vero che erano dipendenti della ditta Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale. Preciso che io ho redatto il piano di sicurezza per conto dell'Impresa di Mauro Pasquale. Confermo che si è verificato un accesso da parte dell'ispettorato del lavoro e sono stato convocato dall'impresa, ma una volta giunto sul cantiere l'ispezione era già ultimata" (v. verbale ud. citata).

Il teste Gazzaruso Francesco rispondendo al capitolo 4 delle citate note istruttorie ("Vero che avete lavorato ininterrottamente dall'anno 2012 sino all'anno 2017 presso il cantiere della ditta Pa.Ro. srl in Zumpano alla via F.lli Bandiera unitamente ad altri dipendenti e che eravate assunto dalla ditta Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale che provvedeva alla vostra retribuzione ed agli accessori di legge, eseguendo le lavorazioni di cui alle fatture allegate alla presente memoria che le vengono esibite") ha riferito "E' vero. Non ricordo con precisione, ma tre anni ho lavorato lì. Ero assunto dall'impresa "Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale""; successivamente, rispondendo a domanda del Giudice, il teste ha ricordato che "Io insieme ad altri operai mi sono occupato delle pareti esterne e dei tramezzi del corpo A, che erano appartamenti. Abbiamo anche sistemato la corte esterna, completandolo. Gli interni erano invece allo stato rustico".

All'udienza del 21.12.2021 è stato sentito, quale teste indicato dal terzo intervenuto, il dott. Marco Budelacci, consulente del lavoro della PA.RO. S.r.l., il quale ha confermato di aver trasmesso tramite PEC "la documentazione richiesta dall'avvocato di Roberto Mauro ..." aggiungendo che "Le convocazioni per l'assemblea di approvazione del bilancio 2016 non sono state fatte dallo Studio Budelacci in quanto non è di competenza del consulente del lavoro ma dell'amministratore. Noi abbiamo preparato la documentazione contabile e predisposto la bozza di bilancio. A seguito dell'assemblea ci è poi stato trasmesso il relativo verbale con cui è stato approvato il bilancio e poi noi lo abbiamo trasmesso alla CCIAA per la pubblicazione nel Registro delle Imprese". Il dott. Budelacci, sentito anche a prova contraria sui capitoli indicati nella memoria ex art.183 sesto comma n.3 c.p.c. del terzo intervenuto, ha dichiarato che "Con riferimento ai cantieri di Zumpano via F.lli Bandiera (una palazzina e delle villette, immobili vicini fra loro) ho curato le comunicazioni all'INAIL, all'INPS e alla Cassa edile nonché le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione dei dipendenti in edilizia soltanto per la "IMPIANTI TECNOLOGICI di Mauro Pasquale". Ritengo che Mauro Roberto fosse a conoscenza di



questa situazione in quanto socio della PA.RO. e l'unica impresa in grado di lavorare era la "IMPIANTI TECNOLOGICI di Mauro Pasquale" (v. verbale udienza citata). Inoltre, il teste Budelacci ha riferito che "quando la società è stata posta in liquidazione con nomina di liquidatore terzo la maggior parte delle villette era completata mentre la palazzina non era ancora ultimata. Riconosco le fatture che mi vengono esibite in quanto le abbiamo contabilizzate per conto della impresa "IMPIANTI TECNOLOGICI di Mauro Pasquale". In ordine alla conoscenza di dette fatture da parte di Mauro Roberto immagino di sì ma non ne sono a conoscenza diretta".

Dal compendio probatorio su riportato emerge l'adeguatezza del bilancio approvato dall'assemblea della PA-RO s.r.l. in data 24.07.2027 a fornire un'informazione chiara e completa in ordine allo stato della società, senza che possa ritenersi inficiato da un conflitto di interessi tra la PA.RO. S.r.l. ed il socio Mauro Pasquale, ex art. 2479 ter c.c..

Invero, con riferimento al conflitto di interesse, è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza anche di merito, secondo cui il conflitto di interessi non rappresenta *ex se* una condizione in grado di inficiare la votazione, sia essa una delibera dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione; in dette ipotesi, infatti, l'invalidità dell'atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d'interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale (cfr. Tribunale Milano, 12/02/2014 e Cass. Sez. I, sentenza n. 15950 del 17/07/2007).

Nel caso di specie, alla luce di quanto previsto al secondo punto dell'ordine del giorno e deliberato all'unanimità dall'assemblea il 24.7.2018, alcun danno, neanche in via potenziale, avrebbe potuto subire la PA.RO. S.r.l., posto che anche Mauro Pasquale, titolare della Impianti Tecnologici e socio della stessa PA.RO. S.r.l., ha acconsentito, nonostante il bilancio fosse stato già approvato, al compimento di ogni necessaria verifica contabile in contraddittorio con l'altro socio.

Proprio dalla perizia dell'ing. Brunetti (tecnico nominato da entrambi i soci), come già in precedenza esposto, risulta la correttezza dell'informazione contenuta nel bilancio circa i debiti della PA.RO s.r.l. in liquidazione nei confronti della Impianti Tecnologici e, che pertanto, la prima non è stata esposta ad alcun potenziale danno o pregiudizio economico



per effetto del bilancio impugnato, in quanto le poste passive ivi riportate in favore della Impianti Tecnologici di Mauro Pasquale risultano essere corrette e supportate da idonea documentazione, talché non ricorre alcuna ipotesi conflittuale tendente al conseguimento di interessi divergenti a quelli societari (cfr., da ultimo, Tribunale Bologna 13 marzo 2023, secondo cui *“ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società”*).

Pe quanto sinora esposto, si respinge la domanda di annullamento della delibera assunta dall’assemblea della PA.RO s.r.l. in liquidazione in data 24/07/2018 avanzata da Mauro Roberto.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e quello della causalità e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d’impresa, nella composizione indicata in epigrafe, così provvede:

1. respinge la domanda di annullamento della delibera assunta dall’assemblea della PA.RO s.r.l. in liquidazione in data 24/07/2018 avanzata da Mauro Roberto;
2. condanna Mauro Roberto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla PA.RO s.r.l. in liquidazione e da Mauro Pasquale, che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali. C.p.a. e i.v.a. nella misura prevista dalla normativa vigente, per ciascuno.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023

Il Giudice estensore
dott.ssa Song Damiani

Il Presidente
dott.ssa Maria Conetta Belcastro

